REPUBBLICA ITALIANA

(schema di) **Contratto**

per l'affidamento di servizi di sviluppo e realizzazione delle attività di comunicazione del Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027"

CIG ___ - CUP___

L'anno ___, il giorno __ del mese di ___, in Roma, presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Roma, Via _____, dinnanzi a me, _____ _____, Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nominato con D.D. n. __ del _____ 202_, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti:

- **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale** _____, con sede in Roma _____ , codice fiscale 80237250586, rappresentato ai fini del presente atto da__ _____ _____, nat_ a _____ (__) il __/__/__, domiciliat_ ai fini del presente atto presso la citata sede ministeriale, (nel seguito del presente atto indicato per brevità anche come "Amministrazione committente" o solo "Amministrazione");

- da una parte

e

_____, Società di nazionalità _____, con sede legale in _____, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ , Patita IVA _____, Codice fiscale, capitale sociale di € _____ (_____), rappresentata ai fini del presente atto da__ _____, nat_ a _____a il __/__/__ e domiciliat_ per la carica presso la sede societaria, nella qualità di _____ (nel seeguito del presente atto indicata per brevità anche solo come "Impresa")

- dall'altra parte

Dell'identità personale dei comparenti io ufficiale rogante sono certo.

PREMESSO che

a) con bando pubblicato sulla Banca Dati ANAC in data __/__/__ e sulla GUUE n. ___ del __/__/2025, di cui al CIG_____, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indetto una procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023, attraverso la piattaforma certificata Consip AcquistinretePA, avente ad oggetto appalto per l'erogazione di servizi di sviluppo e realizzazione delle attività di comunicazione del Programma "PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027";

b) con provvedimento del Direttore della Direzione Generale _____ – MLPS, la procedura di gara di cui sopra, previo espletamento dei controlli di legge in ordine ai requisiti dichiarati dall'Impresa all'atto della partecipazione alla procedura, è stata aggiudicata in favore de _____;

c) la suindicata Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, documentazione che, seppure non materialmente allegata al presente atto, si intende nello stesso recepita, ivi inclusa la documentazione attestante l'intervenuta costituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo i termini di cui all'art. 11 del presente contratto;

d) l'Amministrazione ha provveduto alle verifiche tutte propedeutiche alla stipula del presente del contratto;

e) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti della procedura di gara svolta (e in particolare: Capitolato descrittivo e prestazionale; Disciplinare di gara e allegati; atti costituenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentata dall'Impresa medesima), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni;

Tanto premesso, i detti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale di specifico riferimento delle Amministrazioni centrali dello Stato ed innanzitutto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36 del 2023;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate, con efficacia sui contratti in corso, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 2023, Responsabile Unico del Progetto è _____.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 2023, è designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto _____.

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel Capitolato speciale e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel Capitolato prestazionale o in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere alle linee di attività descritte, in particolare al paragrafo 5 ("Servizi richiesti") del detto Capitolato, attraverso la metodologia, gli strumenti e le risorse indicati all'interno di quest'ultimo, nel rispetto della tempistica sempre ivi stabilita.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel Capitolato o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi invece ivi menzionati.

L'Impresa assume a suo completo carico il personale, i macchinari, gli attrezzi, la fornitura del materiale consumabile occorrente per le attività in appalto, ed in genere qualsiasi mezzo necessario alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità previste dal presente contratto e dai suoi allegati.

Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

ARTICOLO 4

DURATA DEL RAPPORTO

Il servizio in affidamento avrà una durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuto completamento dell'iter di approvazione e controllo previsto per il contratto.

In casi eccezionali, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (per un periodo, comunque, non superiore a mesi 4) se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), la stazione appaltante si riserva di prorogare la durata suindicata del contratto sino ad un massimo di un trimestre, qualora ciò risulti compatibile con le tempistiche di chiusura del PN e risulti al contempo utile o necessario per completare le azioni di comunicazione programmate. In tal caso, il corrispettivo ulteriore non potrà comunque essere superiore ad 1/12 dell'importo di aggiudicazione, detratto il budget a rimborso non soggetto a ribasso.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Amministrazione presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Amministrazione, al quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà dell'Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione.

L'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali ammesse nel gruppo previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività di pianificazione e consuntivazione delle attività si svolgeranno secondo quanto previsto ai paragrafi VIII e IX del Capitolato descrittivo e prestazionale della procedura.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro € ____ (_____) oltre IVA come per legge.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa, da liquidarsi su base trimestrale, si farà riferimento agli output ed ai volumi di impegno (gg/lavoro delle risorse del gruppo di lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall'offerta economica di gara.

Tutti i prezzi dei prodotti/servizi indicati comprendono, ove necessario, anche il costo della consegna presso la sede dell'Amministrazione o ove indicato dalla stessa.

Per gli eventi organizzati in sedi/sale che possiedono già convenzioni catering in esclusiva, l'Appaltatore sarà tenuto a utilizzare il servizio catering della società titolare dell'esclusiva.

Per quando riguarda le prestazioni relativa alla Linea di servizio n. 8, si procederà, sempre su base trimestrale, secondo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato speciale.

Il corrispettivo complessivo per l'espletamento dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell'offerta presentata in sede di gara, si intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi, così come previsto al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.

L'Impresa prende atto che la misura delle prestazioni richieste indicata nel Capitolato, sulla base della quale è stata formulata anche l'offerta economica dell'Impresa, deve intendersi come un valore massimo, con valore di semplice stima, non essendo in alcun modo garantito che la misura effettiva dei servizi che saranno richiesti n corso di rapporto corrisponderà ai predetti valori massimi stabiliti nel Capitolato.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2023, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo anche quanto stabilito agli artt. 116 e 117 del Codice.

L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del Capitolato, dei Piano di attività e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;

b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, delle relazioni di avanzamento lavori di cui al paragrafo 4 del Capitolato di gara.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà i relativi pagamenti, sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;

- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 2004 e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, a mezzo PEC - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;

- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni, comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale e come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Ogni pagamento è comunque subordinato:

- alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
- all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
- agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

ARTICOLO 8

PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, l'Amministrazione potrà applicare le penali di seguito stabilite:

1) Con riferimento ai termini previsti per la presentazione dei Piani di lavoro (semestrali) di cui al paragrafo VIII del Capitolato:

per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei predetti Piani di lavoro (fatto salvo il caso di diverse intese esecutive sul punto intervenute fra la Parti in corso di rapporto, risultanti da verbale, mail accettata o atto equivalente), l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari ad € 100,00.

2) Con riferimento alle scadenze previste nei Piani di lavoro approvati di cui al paragrafo VIII del Capitolato speciale o loro aggiornamenti, oppure in eventuali documenti a tale fine concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es. verbali di riunioni debitamente sottoscritti):

Per ogni giorno solare di ritardo (imputabile all'Impresa) nella consegna dei prodotti oppure nel termine di attività o fasi di attività rispetto alle scadenze indicate negli strumenti di pianificazione di cui sopra, l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale

pari allo 0,5 per mille del valore complessivo della Linea di servizio di riferimento dei su menzionati prodotti e/o attività.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all'operatore – a condizione che ciò risulti compatibile con la tipologia di fornitura - un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 10 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento stesso, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione (in tutto o in parte ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Amministrazione della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 9

MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Ferme rimanendo le opzioni previste al paragrafo 7 del Capitolato, qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purché ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36 del 2023, con le specifiche posta al paragrafo VII del Capitolato.

ARTICOLO 10

SUBAPPALTO

(n.b.: questo articolo, ferma la disciplina di riferimento posta all'art. 119 del Codice dei contratti, verrà formulato, in conformità all'articolo medesimo, in ragione della presenza o meno, nell'offerta aggiudicataria, della riserva di subappalto; resta in ogni caso sin d'ora stabilito che, in caso di ricorso a subappalto, ad eccezione dei casi di cui al cit. art. 119, comma 8 e 11, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate).

ARTICOLO 11

CAUZIONE DEFINITIVA

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del __% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante _____ accesa in data __/__/__ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Amministrazione in conformità al disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'Amministrazione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, file in formato aperto, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Impresa.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. l'Amministrazione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. l'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

A quest'ultimo effetto, l'Impresa viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa Impresa acquisiti in funzione dell'espletamento del servizio, giusta separato accordo sottoscritto contestualmente al presente atto.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Amministrazione stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di attuazione e controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.

ARTICOLO 17

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 18

PATTO DI INTEGRITÀ

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato ____ del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di presentazione dell'offerta, da parte dell'Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 19

VERIFICHE ANTIMAFIA

(articolo da redigersi in ragione dello stato di avanzamento delle verifiche dette al momento della stipula del presente contratto)

ARTICOLO 20

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

* * *

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto – stipulato secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 –redatto da persona di mia fiducia e da me integrato mediante strumenti informatici – il quale si compone di n. __ (___) facciate sin qui e di n. __ (_____) righe della ____esima facciata. Di esso ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, a mia domanda lo dichiarano e riconoscono conforme alla espressami loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento dell'identità personale, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.. Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, del cui contenuto dichiarano di avere esatta conoscenza.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale, secondo le modalità di legge.

Per l'Amministrazione Committente

Per l'Impresa

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 17 (controversie).

Per l'Impresa